



**DELIBERAZIONE n. 115/2026  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** concessione in uso gratuito al Parco Naturale Adamello Brenta di parte delle p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II da utilizzare principalmente quale area di parcheggio nell'ambito della gestione della mobilità veicolare sulla strada di Vallesinella dal 30 maggio all'11 ottobre 2026.

Il giorno **21.05.2026** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Fedrizzi Alessandro;***
- ***Leonardi Emanuela.***

Risultano **assenti** i signori: Cazzolli Adriano (giustificato).

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** concessione in uso gratuito al Parco Naturale Adamello Brenta di parte delle p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II da utilizzare principalmente quale area di parcheggio nell'ambito della gestione della mobilità veicolare sulla strada di Vallesinella dal 30 maggio all'11 ottobre 2026.

In vista della stagione turistica estiva 2026, con nota dell'11 maggio scorso (prot. 1199/2026) il Parco Naturale Adamello Brenta (P.N.A.B.) ha chiesto alla Comunità delle Regole la concessione in uso gratuito di parte delle p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II da utilizzare principalmente quale area di parcheggio nell'ambito della gestione della mobilità veicolare sulla strada di Vallesinella (di proprietà del Comune di Tre Ville) dal 30 maggio all'11 ottobre 2026, similmente a quanto pattuito tra i due enti negli anni scorsi.

A tal fine il P.N.A.B. ha inviato uno schema di accordo nel quale sono previsti, tra gli altri, i seguenti oneri a suo carico:

- manutenzione ordinaria (inclusi sfalcio dell'erba e pulizia) dell'area data in concessione, individuata nella planimetria allegata all'accordo medesimo;
- manutenzioni ordinarie dei sentieri "Arciduca", "dell'Orso", "Paoli" e "Cascate Alte";
- impegno a sollecitare gli escursionisti a piedi a transitare sul "sentiero dell'Orso", sia in entrata che in uscita da Vallesinella, in modo da evitare il transito di pedoni sulla strada.

In detto schema di accordo è espressamente previsto il libero accesso a Vallesinella, senza limitazioni orarie, ai veicoli dei regolieri (muniti dell'apposito tesserino rilasciato dalla Comunità delle Regole) nonché ad altre categorie di utenti (residenti nel Comune di Tre Ville, gestori dei rifugi alpini e loro personale, altri soggetti autorizzati dalla Comunità delle Regole o dal Comune di Tre Ville, etc.).

Lo schema dell'accordo tra i due enti è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Come avvenuto negli anni scorsi (dal 2021 in poi) ed a differenza di quanto avvenuto precedentemente, anche nel 2026 la Comunità delle Regole non parteciperà finanziariamente alla spesa derivante dalla gestione della mobilità veicolare in Vallesinella.

Al fine di detta concessione in uso risulta necessaria la sospensione del vincolo di uso civico sull'area limitatamente al periodo della sua efficacia, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005: peraltro, detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Libro Fondiario e Catasto della Provincia Autonoma di Trento, essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 12/2023);
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della concessione in uso, stabilito al 30 maggio prossimo;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di concedere in uso a titolo gratuito, per le motivazioni esposte in premessa, al Parco Naturale Adamello Brenta parte delle p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II da utilizzare principalmente quale area di parcheggio nell'ambito della gestione della mobilità veicolare sulla strada di Vallesinella dal 30 maggio all'11 ottobre 2026, come da richiesta del P.N.A.B. citata in premessa (prot. 1199/2026);
2. di approvare lo schema di accordo tra i due enti allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, a sottoscrivere l'accordo con il P.N.A.B. sulla base di detto schema, consentendo le eventuali modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non ne mutino la sostanza ed evidenziando che l'accordo dovrà essere stipulato con scrittura privata con spese a totale carico del P.N.A.B.;
3. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico sull'area in parola limitatamente al periodo della concessione in uso, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Libro Fondiario e Catasto della Provincia Autonoma di Trento, essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della concessione in uso, stabilito al 30 maggio prossimo;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.



**ACCORDO AMMINISTRATIVO  
PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA IN LOCALITÀ VALLESINELLA, PER IL PERIODO ESTIVO 2026**

TRA

Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville, in via Roma n° 19, C.F. 00324520220, rappresentata dal Presidente Luca Cerana, di seguito "Comunità delle Regole";

e

Ente Parco Naturale Adamello Brenta, con sede in Strembo via Nazionale n. 24, C.F. 95006040224, nella persona del Direttore, dott. Matteo Viviani, di seguito "Ente Parco"

**Premesso e considerato che:**

- l'area territoriale definita della Vallesinella ricade per gran parte nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta;
- tra gli obiettivi dell'Ente Parco rientra l'individuazione delle modalità di riduzione delle forme inquinanti e delle valenze ambientali meritevoli di tutela, con l'individuazione delle migliori apportiabili al sistema della circolazione, la regolamentazione della sosta, l'individuazione e il riordino della rete dei trasporti pubblici;
- nelle porzioni territoriali della Vallesinella, ricadenti in C/C Ragoli II, sono attualmente situate varie aree destinate a parcheggio per autovetture;
- l'Ente Parco ha predisposto un proprio Piano della mobilità sostenibile del Parco, nell'ambito del quale si propone una regolamentazione dei flussi veicolari in entrata e in uscita dalla Vallesinella, in periodo estivo, nonché la istituzione di una tariffa per la fruizione del servizio di sosta presso le aree a parcheggio appena sopra citate in premesse, finalizzata a favorire da parte degli utenti un uso più consapevole del mezzo privato;
- la Comunità delle Regole e l'Ente Parco concordano sulla opportunità di procedere alla definizione di un apposito accordo amministrativo che disciplini la concessione temporanea a favore dell'Ente Parco per la gestione delle aree indicate, unitamente all'autorizzazione alla riscossione di una tariffa imposta all'utenza del servizio di parcheggio sull'area di cui qui in premesse;
- l'organizzazione di tali servizi rappresenta un valore aggiunto di pregio soprattutto in termini di valorizzazione del territorio e di comunicazione, in quanto la mobilità collettiva contribuisce a diffondere la percezione di un'area protetta organizzata e facilmente fruibile;
- la Comunità e l'Ente Parco concordano sulla opportunità di procedere alla formalizzazione dell'accordo amministrativo di durata limitata al 2026, per la sola stagione estiva (periodo indicativo 30 maggio – 11 ottobre), con le modalità di seguito definite;

**Ciò premesso e considerato,**

- vista la Delibera del Comitato della Comunità delle Regole n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ di approvazione del seguente accordo amministrativo;
- vista la Delibera della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Adamello Brenta n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ di approvazione del seguente accordo amministrativo;

Si conviene e si stipula il seguente

**ACCORDO AMMINISTRATIVO**

**ART.1 - premesse**

1. Le Parti condividono quanto riportato nelle premesse al presente Accordo amministrativo, che formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

**ART. 2 – oggetto dell'accordo amministrativo**

1. Le Parti condividono e si impegnano reciprocamente a collaborare allo sviluppo complessivo del progetto 'Mobilità Sostenibile', in un'ottica di salvaguardia e tutela del territorio, secondo i termini e le modalità dettagliate negli articoli successivi.
2. In particolare, l'Ente Parco si impegna alla progettazione e allo sviluppo del sistema della 'Mobilità Sostenibile' di cui al comma 1, mediante l'attivazione e la messa in opera del progetto in tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, funzionali ed organizzativi relativi sia alla gestione delle aree di sosta sia del trasporto collettivo.

**ART. 3 - impegni della Comunità**

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez concede la gestione a titolo gratuito, al Parco Naturale Adamello Brenta, che accetta, le seguenti aree di sosta:
  - P1- p.f. 35/1,
  - P2- p.f. 27/1,
 site in C.C. Ragoli II parte, località Vallesinella, da destinare a parcheggio come in Allegato 2.
2. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez mette a disposizione dell'Ente Parco le aree adibite a parcheggio adeguatamente individuate, la cui delimitazione ed eventuale consolidazione con materiale legante saranno a totale carico dell'Ente Parco.

**ART. 4 - impegni del Parco**

1. L'Ente Parco garantisce che l'area oggetto di concessione individuata all'art.1 deve essere adibita a parcheggio di autoveicoli e motoveicoli, con esclusione dei camper. La concessione comprende le zone individuate all'Art. 1 come P1 e P2 destinate al parcheggio a pagamento dei veicoli, e una zona nei pressi di Malga Vallesinella all'imbocco del sentiero SAT O317 che sarà riservata esclusivamente ai Regolieri, i quali avranno diritto di parcheggiare gratuitamente (previa esibizione di apposito documento di riconoscimento).
2. L'Ente Parco assume in proprio la manutenzione ordinaria delle aree destinate a parcheggio per il periodo oggetto di concessione indicato all'art. 11.
3. Sarà altresì obbligo dell'Ente Parco garantire la costante pulizia delle aree destinate a parcheggio, lo sfalcio dell'erba sulle aree verdi attigue alle aree destinate a parcheggio, la predisposizione e l'installazione, senza necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni, di tutta la segnaletica, a norma delle vigenti disposizioni in materia, atta a disciplinare il servizio ed informare gli utenti della dislocazione della area di sosta con indicazione dell'orario e delle tariffe. Il traffico all'interno dei parcheggi P1 e P2 dovrà essere regolamentato in maniera idonea.
4. L'Ente Parco dovrà inoltre provvedere alle manutenzioni ordinarie dei sentieri: Arciduca (R1), Orso (R2), Paoli (R3) e Cascade Alte (R4), come illustrati nella cartografia Allegato 1, oltre ad una adeguata pulizia dello stesso e allo smaltimento dei rifiuti. La valutazione della stabilità dei pendii, la sicurezza delle piante e dei versanti rocciosi al di fuori del sedime del sentiero rimane in capo all'Ente proprietario.
5. L'Ente Parco provvederà al taglio di eventuali piante ritenute instabili e pericolanti all'interno dell'area a parcheggio, ed allestirle a disposizione della proprietà della Comunità delle Regole.

**ART. 5 - tariffe**

1. Per la sosta e il parcheggio dei veicoli motorizzati all'interno delle aree di cui al precedente articolo 1, nel periodo di vigenza della presente convenzione e nell'orario giornaliero definito dal Piano della mobilità sostenibile, l'Ente Parco istituisce il pagamento di una tariffa – corrispettivo determinata di comune accordo tra le Parti;
2. La applicazione della tariffa di parcheggio all'utenza, come anche la riscossione della stessa, sono esercitate direttamente dall'Ente Parco o, in alternativa, per il tramite di società terza a ciò autorizzata e nel rispetto della normativa fiscale in materia.
3. I corrispettivi monetari derivanti dalla applicazione della tariffa di cui al precedente comma 2 sono introitati direttamente dall'Ente Parco nell'ambito del proprio bilancio di gestione e saranno utilizzati per la copertura delle spese inerenti alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione e delle attività e dei servizi connessi alla medesima.
4. La vigilanza sul corretto uso del parcheggio da parte degli utenti è effettuata dai soggetti in tal senso autorizzati secondo la normativa vigente.
5. L'Ente Parco potrà rideterminare le tariffe di cui al comma 1, previa intesa con il Comune.
6. Le modalità tecniche e finanziarie di svolgimento del servizio di cui al presente articolo potranno formare oggetto di separato accordo tra le parti per gli esercizi successivi al corrente, senza necessità di apportare modifiche al presente atto convenzionale.

**ART. 6 - modalità organizzative**

1. L'Ente Parco, in accordo con il Comune di Tre Ville provvede alla gestione della mobilità secondo i seguenti punti:

- accesso, previo pagamento delle tariffe di parcheggio, fino ad esaurimento dei parcheggi autorizzati e comunque, nel periodo di vigenza del divieto di cui al successivo punto, non oltre le ore 9:30;
- chiusura al traffico veicolare privato con qualsiasi mezzo a motore dalle ore 9:30 alle ore 17:30 salvo il servizio di trasporto su prenotazione coordinato dall'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena ed effettuato dai mezzi dei Noleggiatori con Conducente (NCC);
- anche i possessori di biglietto del parcheggio acquistato on-line possono accedere entro le ore 9:30 in coda ai mezzi NCC;
- durante il periodo di chiusura al traffico, il Parco garantisce la presenza del proprio personale a fini organizzativi e gestionali, sia per l'aspetto delle aree sosta (controllo auto) sia per la gestione dei flussi turistici, al fine di evitare assembramenti;
- divieto di circolazione dei mezzi pesanti, ivi compresi i trattori con rimorchio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i regolieri;
- divieto di circolazione dei camper e delle roulotte;
- È comunque consentito il transito dalle ore 9:30 alle ore 18:00 alle seguenti categorie:
  - veicoli a motore dei residenti nel Comune di Tre Ville muniti di pass rilasciato dal Sindaco;
  - automezzi dei Regolieri riconosciuti con apposito tesserino;
  - altri automezzi di altri soggetti autorizzati dal Comune di Tre Ville e dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez muniti di pass;
  - mezzi che svolgono il servizio di trasporto pubblico su prenotazione coordinato dall'Azienda per il Turismo Campiglio, Pinzolo Val Rendena ed effettuato dai mezzi dei Noleggiatori con Conducente (NCC);
  - automezzi dei gestori dei rifugi e loro personale, guide alpine, taxi, servizi di noleggio con conducente e altro personale di servizio muniti di pass;
  - alpinisti che dimostrino l'attestazione di soggiornare in montagna;
  - personale di servizio pubblico e controllo.

#### **ART. 7 – gestione e organizzazione del traffico veicolare**

1. L'Ente Parco potrà chiudere la strada di accesso, di proprietà del Comune di Tre Ville, nei pressi della località Palù, nel caso di raggiungimento della capienza massima delle aree adibite a parcheggio. La chiusura dovrà essere adeguatamente segnalata, così come il divieto di parcheggio per i camper; alla contestuale chiusura del traffico in località Palù, verrà attivata la gestione del parcheggio P. Spinale in C/C Pinzolo, dal quale sarà attivato il servizio di trasporto tramite NCC.
2. Qualora il Parco prevedesse, oltre alla chiusura della strada di accesso come sopra descritta, di disciplinare l'accesso al parcheggio per fasce orarie dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze dell'eventuale servizio di trasporto NCC, l'accesso ed il deflusso dal parcheggio ai Regolieri (previa esibizione di apposito documento di riconoscimento);
3. L'ottenimento delle autorizzazioni per la chiusura della strada è a carico del Parco. La gestione del parcheggio è a totale carico e rischio del Parco, così come gli eventuali danni causati durante l'esercizio dell'attività. Tutte le autorizzazioni o nulla osta per la gestione del parcheggio sono a carico del Parco. È vietata la cessione della gestione ad altro soggetto.

#### **ART. 8 - selezione del personale addetto**

1. Nella scelta del personale impegnato nel progetto mobilità il Parco opererà una opportuna selezione che tenga conto delle conoscenze delle realtà territoriali, naturalistiche e storiche del territorio della Comunità delle Regole Spinale Manez e del Parco.

#### **ART. 9 – impegni**

1. L'Ente Parco si impegna a presidiare e controllare, attraverso i propri addetti, tutti i parcheggi autorizzati anche al fine di regolamentare le partenze in entrata da Palù, e in uscita da Vallesinella, delle auto presenti ai parcheggi stessi, onde evitare ingorghi conseguenti all'incrocio con i mezzi degli NCC. Inoltre il Parco si impegna ad indirizzare i pedoni lungo il sentiero Orso dalla località Palù, al fine di evitare la percorrenza lungo strada.

2. Il Parco dovrà risarcire alla Comunità delle Regole ogni eventuale danno presente e futuro causato sul terreno dall'esercizio della propria attività, restando in ogni caso esonerata la Comunità delle Regole per eventuali responsabilità civili verso terzi inerenti all'attività esercitata dal concessionario.

#### **SEZIONE 2 - disposizioni finali**

##### **ART. 10 – modifiche ed integrazioni dell'accordo**

1. Le Parti concordano fin d'ora che provvederanno a definire nel dettaglio le modalità operative della collaborazione, senza esigenza di formale atto aggiuntivo al presente Accordo, nel limite del rispetto delle condizioni essenziali dettate dal medesimo.
2. Potranno essere altresì previste di comune accordo variazioni alle attività individuate purché nei limiti di quanto consentito in virtù degli obblighi/impegni previsti nel bando.

##### **ART. 11 - durata**

1. Il presente accordo amministrativo ha validità limitata alla sola stagione estiva 2026 (dal 30 maggio all'11 ottobre) e potrà essere rinnovato previa rideterminazione degli accordi tra le parti.
2. Il Parco si impegna a presentare alla Comunità, entro il 15 dicembre, una relazione sull'andamento della gestione per la stagione estiva.

##### **ART. 12 - risoluzione delle controversie e disposizioni fiscali**


1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente Accordo sarà competente il foro di Trento.
2. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'assolvimento di tale imposta viene assunto in capo all'Ente Parco.
4. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Firme digitali

**COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ**  
Il Presidente – Luca Cerana

**PARCO NATURALE ADAMELLO – BRENTA**  
Il Direttore – dott. Matteo Viviani

Allegato 1




Allegato 2



Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Daniele Bolza




**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 21.05.2026**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 25.05.2026 al 04.06.2026**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani